



CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
(già Prima sezione civile bis)

Il consigliere designato,
visto il ricorso iscritto al n. 2328/2018 r.g. aff. vol. giur. avente ad oggetto la domanda di equa riparazione ex legge n. 89/2001 proposta da:
Riccardo (c.f.), rappresentato e difeso dall'avv. Michele Liguori (c.f. LGRMHL58P14F839K), elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Napoli al Centro Direzionale Is. F4;
rilevato che viene richiesto l'indennizzo per l'irragionevole durata del processo svoltosi dinanzi al Tribunale di Napoli, alla Corte d'Appello di Napoli ed alla Corte di Cassazione;
esaminata la documentazione depositata, e rilevato che il giudizio presupposto ha avuto una durata di 6 anni e 11 mesi per il giudizio di primo grado, di 9 anni e 2 mesi per il giudizio di secondo grado e di 3 anni e 2 mesi per il giudizio di legittimità (e ciò al netto degli eventuali periodi di sospensione del giudizio e dei termini per le impugnazioni);
rilevato quindi che il giudizio in esame eccede di 13 anni e 4 mesi i termini di cui all'art. 2 bis della legge n. 89/2001;
valutata la complessità del caso, l'oggetto del procedimento, il comportamento delle parti e del giudice durante il procedimento nonché degli altri soggetti chiamati a concorrere o a contribuire alla sua definizione;
ritenuto che il ricorrente all'esito del giudizio è risultato soccombente, e che, ponderati gli interessi coinvolti nel predetto giudizio, il valore e la rilevanza della causa, appare equo ex art. 2056 c.c. riconoscere la somma di 500,00 € per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi eccedente i termini citati, per un importo complessivo di 6.500,00 €;
rilevato che, nel porre le spese del procedimento a carico dell'Amministrazione ingiunta in virtù della regola della soccombenza, occorre procedere alla loro liquidazione applicando i parametri previsti dal d. m. n. 55 del 2014 per il procedimento per ingiunzione (in considerazione della sovrapposibilità del presente procedimento, anche in relazione all'eventuale fase impugnatoria, al rito monitorio: cfr., tra le tante, Cass. n. 21658 del 2016);

P.Q.M.

a) ingiunge al Ministero della Giustizia il pagamento senza dilazione in favore di Riccardo della somma di 6.500,00 €, comprensiva anche degli interessi legali, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione;



b) ingiunge al Ministero della Giustizia il pagamento delle spese processuali in favore della parte ricorrente, che liquida in 27,00 € per spese ed in 540,00 € per compensi, oltre rimborso spese generali in misura del 15%, con distrazione in favore dell'avv. Michele Liguori.

Così deciso in Napoli, il 20.11.2018.

*Il consigliere designato
dott. Michelangelo Petruzziello*

